



Comune di San Giuliano Milanese  
Codice Ente 11083

**Ordinanza N. 151**  
**Data di registrazione 29/11/2018**

**OGGETTO:** ORDINANZA DI SGOMBERO DI INSEDIAMENTO SITO NELL'AREA PRIVATA AD USO PUBBLICO DI VIA MINCIO - MAPPALE N.172 FOGLIO N.12 DEL CATASTO COMUNALE

**POLIZIA LOCALE E SICUREZZA**

**IL SINDACO**

Visto:

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;
- la relazione di servizio n. 189/2018 del Corpo di Polizia Locale;

Richiamata la propria ordinanza n. 150 del 12/11/2018;

Dato atto che l'ordinanza n. 150/2018 è stata pubblicata all'albo pretorio ed è stata notificata in data 17/11/2018 ai dimoranti nell'area oggetto di sgombero;

Dato atto di aver incontrato un rappresentante dei dimoranti, nella sede municipale, il giorno 19/11/2018;

Dato atto che l'incontro del 19/11/2018 è avvenuto in presenza del Comandante del Corpo di Polizia Locale, Dongiovanni dott. Giovanni, e della funzionaria del settore sociale, dott.ssa Elisabetta Pozzi;

Preso atto dell'istanza prot. 44876 del 19/11/2018;

Dato atto che in data 19/11/2018 non è stata raggiunta alcuna intesa e non è stato stipulato alcun accordo con gli occupanti dell'insediamento di Via Mincio;

Dato atto che nel corso dell'incontro del 19/11/2018 i rappresentanti degli occupanti l'area di Via Mincio, oltre a richiedere la sospensione degli effetti dell'ordinanza per poter ricercare una località in cui insediarsi legittimamente oppure una diversa soluzione abitativa, hanno comunicato di non poter ripristinare lo stato dei luoghi nei termini indicati nell'ordinanza, a causa della notevole quantità di materiale accumulato;

Dato atto che l'attività di ripristino dello stato dei luoghi necessita di un tempo maggiore rispetto a quello indicato nell'ordinanza n. 150/2018;

Ritenuta la propria competenza in materia;

Tenuto conto di quanto constatato dalla Polizia Locale in data 18, 19 e 20 ottobre 2018;

Dato atto che nell'insediamento riscontrato dalla Polizia Locale persistono le condizioni di anti-igienicità a causa della mancanza di requisiti strutturali e dei servizi idrosanitari necessari;

Considerato che la mancanza di adeguati servizi igienici sanitari, di acqua potabile e dei sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, può essere causa di pregiudizio per la salute pubblica;

Ritenuto necessario ed urgente rimuovere l'insediamento di cui trattasi;

Considerato che non esistono sul territorio comunale aree alternative attrezzate ed idonee ad accogliere tale insediamento;

Considerato quanto previsto all'art. 1, comma secondo, della Legge 24 dicembre 19854, n. 1228, modificato dall'art. 1, comma 18, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Considerato l'art. 3, comma 1, del D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, lettera e.5 *"l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;"*

Preso atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 3435 del 12 luglio 2017;

Tenuto conto che la giurisprudenza in materia di ordinanza contingibile ed urgente ha ritenuto non necessario l'avviso di avvio del procedimento, in considerazione dell'eccezione normativa relativa alle esigenze di particolare celerità;

Dato atto che l'ordinanza contingibile ed urgente non può tollerare il previo contraddittorio con l'interessato a pena di svuotamento di quella effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l'istituto in questione;

Ritenuto di dover intervenire in relazione all'urgente necessità di prevenire situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e di pregiudizio per il decoro e la vivibilità urbana;

### **ORDINA**

agli occupanti dell'insediamento abusivamente collocato nell'area in oggetto, di:

- cessare immediatamente il campeggio;
- procedere alla rimozione di tutti i veicoli, beni, attrezzature ivi collocati e/o installati;
- procedere al corretto smaltimento di tutti i rifiuti presenti.

Le operazioni di rimozione dei beni, dei veicoli, delle attrezzature e dei rifiuti dovranno concludersi, fatti salvi eventuali diritti di terzi, entro il 31 gennaio 2019.

### **DIFFIDA**

gli occupanti che, in difetto, si procederà allo sgombero coatto a mezzo della forza pubblica.

Il tutto con l'avvertenza che

- chiunque trasgredisce la presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981, n. 689 (pagamento in misura ridotta: € 500,00);
- in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata;
- il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese;
- gli oggetti abbandonati verranno rimossi d'autorità e conferiti negli appositi centri di smaltimento.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed immediatamente esecutiva. Viene trasmessa per opportuna conoscenza al Prefetto di Milano, al Comando della Polizia Locale e alla locale Tenenza dell'Arma dei Carabinieri.

Agli operatori di Polizia Locale, nonché a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. per la Lombardia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

San Giuliano Milanese, 20/11/2018

Il Sindaco Sindaco  
SEGALA MARCO / ArubaPEC S.p.A.arco

Segala  
(atto sottoscritto digitalmente)